

**PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO
DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
(2001)**

PARTE I

L'ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti

Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.

Articolo 2

Elementi di un atto internazionalmente illecito di uno Stato

Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in un'azione o in un'omissione:

- a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
- b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.

Articolo 3

Qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito

La qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito è regolata dal diritto internazionale. Su tale qualificazione non influisce la qualificazione dello stesso atto come lecito in base al diritto interno.

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTEMENTO ALLO STATO

Articolo 4

Comportamenti di organi di uno Stato

1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.
2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

Articolo 5

Comportamento di persone o enti che esercitino prerogative dell'autorità di governo.

Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi dell'articolo 4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell'attività di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale purché, nel caso in questione, la persona o l'ente abbiano agito in tale qualità.

Articolo 6

Comportamento di organi messi a disposizione di uno Stato da un altro Stato

Il comportamento di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerato un atto del primo Stato ai sensi del diritto internazionale se tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo.

Articolo 7

Eccesso di potere o comportamento contrario ad istruzioni

Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente abilitati ad esercitare prerogative dell'autorità di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, se quell'organo, persona o ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza o contravviene ad istruzioni.

Articolo 8

Comportamento sotto la direzione o il controllo di uno Stato

Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento.

Articolo 9

Comportamento in assenza o in mancanza di autorità ufficiali

Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato come atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto esercita prerogative dell'autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da richiedere l'esercizio di quelle prerogative.

Articolo 10

Comportamento di un movimento insurrezionale o di altro movimento

1. Il comportamento di un movimento insurrezionale che divenga il nuovo governo dello Stato sarà considerato un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale.
2. Il comportamento di un movimento, insurrezionale o di altro tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto

l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto internazionale.

3. Questo articolo non pregiudica l'attribuzione ad uno Stato di ogni comportamento, in qualsiasi modo collegato a quello del movimento in questione, che debba essere considerato un atto di quello Stato in virtù degli articoli da 4 a 9.

Articolo 11

Comportamento riconosciuto e adottato da uno Stato come proprio

Un comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti sarà ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale se e nella misura in cui quello Stato riconosca e adotti il comportamento in questione come proprio.

CAPITOLO III

VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE

Articolo 12

Violazione di un obbligo internazionale

Si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un atto di quello Stato non è conforme a quanto gli è richiesto da quell'obbligo, quale che ne sia la fonte o la natura.

Articolo 13

Obbligo internazionale in vigore per uno Stato

Un atto di uno Stato non costituisce una violazione di un obbligo internazionale a meno che lo Stato non sia vincolato dall'obbligo in questione al momento in cui l'atto è compiuto.

Articolo 14

Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale

1. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato non avente carattere continuativo si produce nel momento in cui l'atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano.

2. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato avente carattere continuativo si estende per tutto il periodo durante il quale l'atto continua e rimane non conforme all'obbligo internazionale.

3. La violazione di un obbligo internazionale che richiede ad uno Stato di prevenire un dato evento si perfeziona quando l'evento si produce e si estende per tutto il periodo durante il quale l'evento continua e rimane non conforme a quell'obbligo.

Articolo 15

Violazione consistente in un atto complesso

1. La violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato per mezzo di una serie di azioni o di omissioni, definita nel suo complesso come illecita, si perfeziona quando si produce l'azione o l'omissione che, in concorso con altre azioni o omissioni, è sufficiente ad integrare l'atto illecito.

2. In tale caso la violazione si estende per tutto il periodo a cominciare dalla prima delle azioni o omissioni della serie e dura fino a quando queste azioni o omissioni sono ripetute e rimangono non conformi all'obbligo internazionale.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITÀ DI UNO STATO CONNESSA ALL'ATTO DI UN ALTRO STATO

Articolo 16

Aiuto o assistenza nella commissione di un atto internazionalmente illecito

Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest'ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se:

- a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito; e
- b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.

Articolo 17

Direttive nella commissione di un atto internazionalmente illecito

Uno Stato che dia direttive ad un altro Stato e ne controlli il comportamento nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest'ultimo è internazionalmente responsabile per quell'atto se:

- a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito; e
- b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.

Articolo 18

Coercizione di un altro Stato

Lo Stato che costringe un altro Stato a compiere un atto è internazionalmente responsabile per quell'atto se:

- a) in assenza di coercizione l'atto sarebbe un atto internazionalmente illecito dello Stato coartato; e
- b) lo Stato che esercita la coercizione agisce con la consapevolezza delle circostanze dell'atto.

Articolo 19

Portata di questo capitolo

Il presente capitolo non pregiudica la responsabilità internazionale, in forza di altre disposizioni dei presenti articoli, dello Stato che compie l'atto in questione, o di ogni altro Stato.

CAPITOLO V

CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITITÀ

Articolo 20

Consenso

Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto determinato esclude l'illecità di tale atto nei confronti del primo Stato sempre che l'atto medesimo resti nei limiti del consenso.

Articolo 21

Legittima difesa

L'illecità di un atto di uno Stato è esclusa se l'atto costituisce una misura lecita di legittima difesa presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 22

Contromisure in risposta ad un atto illecito internazionale

L'illecità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale nei confronti di un altro Stato è esclusa se e nella misura in cui tale atto costituisce una contromisura presa contro quest'ultimo Stato conformemente al capitolo II della Parte III.

Articolo 23

Forza maggiore

1. L'illecità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo di tale Stato è esclusa se l'atto è dovuto a forza maggiore, che è il verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile, nelle circostanze, agire in conformità all'obbligo.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) La situazione di forza maggiore è da attribuirsi, sia in via esclusiva che in combinazione con altri fattori, alla condotta dello Stato che la invoca; o
- b) Lo Stato ha accettato il rischio che quella situazione poteva verificarsi.

Articolo 24

Distress (Estremo pericolo)

1. L'illecità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale di uno Stato è escluso se l'autore di quell'atto non ha ragionevolmente nessun altro mezzo, in una situazione di estremo pericolo, per salvare la propria vita o quella delle altre persone affidate alle sue cure.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) se la situazione di estremo pericolo è dovuta, unicamente o unitamente ad altri fattori, al comportamento dello Stato che la invoca; o
- b) se tale atto è suscettibile di creare un pericolo comparabile o più grave.

Articolo 25

Stato di necessità

1. Lo Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell'illeceità di un atto non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto:

- a) costituisca per lo Stato l'unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente; e
- b) non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.

2. In ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell'illeceità se:

- a) l'obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; o
- b) lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità.

Articolo 26

Rispetto di norme imperative

Nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illeceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.

Articolo 27

Conseguenze dell'invocazione di una causa di esclusione dell'illeceità

L'invocare una causa di esclusione dell'illecito in conformità col presente capitolo non pregiudica:

- a) Il rispetto dell'obbligo in questione, se e nella misura in cui la causa di esclusione dell'illeceità non sussiste più;
- b) La questione dell'indennizzo per ogni perdita effettiva causata dall'atto in questione.

PARTE II

CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 28

Conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito

La responsabilità internazionale di uno Stato che deriva da un atto internazionalmente illecito ai sensi delle disposizioni della parte I comporta le conseguenze giuridiche stabilite in questa parte.

Articolo 29

Permanenza del dovere di rispetto dell'obbligo

Le conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito ai sensi di questa parte non pregiudicano il permanere del dovere dello Stato responsabile di conformarsi all'obbligo violato.

Articolo 30

Cessazione e non ripetizione

Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:

- a) porre fine a quell'atto se esso continua;
- b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.

Articolo 31

Riparazione

1. Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito.
2. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito di uno Stato.

Articolo 32

Irrelevanza del diritto interno

Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancato rispetto dei propri obblighi ai sensi di questa parte.

Articolo 33

Portata degli obblighi internazionali stabiliti nella presente parte

1. Gli obblighi dello Stato responsabile stabiliti dalla presente parte possono esser dovuti nei confronti di un altro Stato o di più Stati, o della comunità internazionale nel suo complesso, a seconda della natura e del contenuto dell'obbligo internazionale e delle circostanze della violazione.
2. La presente parte non pregiudica alcun diritto che la responsabilità internazionale di uno Stato può far sorgere direttamente a favore di una persona o di un ente diverso da uno Stato.

CAPITOLO II

RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO

Articolo 34

Forme di riparazione

La riparazione integrale del pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito sarà effettuata nella forma della restituzione, risarcimento e soddisfazione, singolarmente o in combinazione, in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 35

Restituzione

Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di procedere alla restituzione, cioè a ristabilire la situazione che esisteva prima che l'illecito fosse commesso se e nella misura in cui:

- a) non sia materialmente impossibile;
- b) non comporti un onere sproporzionato rispetto al beneficio a paragone di quello che deriverebbe dal risarcimento.

Articolo 36

Risarcimento

1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di risarcire il danno causato da tale atto nella misura in cui il danno non è riparato attraverso la restituzione.
2. Il risarcimento coprirà ogni danno suscettibile di valutazione economica ivi compreso il mancato guadagno nella misura in cui sia determinato.

Articolo 37

Soddisfazione

1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di fornire soddisfazione per il pregiudizio causato dall'atto nella misura in cui non può essere riparato mediante restituzione o risarcimento.
2. La soddisfazione può consistere in un riconoscimento della violazione, una manifestazione di rincrescimento, la presentazione di scuse o altra modalità adeguata.
3. La soddisfazione non può essere sproporzionata rispetto al pregiudizio e non può assumere una modalità umiliante per lo Stato responsabile.

Articolo 38

Interessi

1. Quando necessari a garantire una riparazione integrale saranno pagati interessi su ogni somma capitale dovuta ai sensi di questo capitolo. Il tasso d'interesse e il metodo di calcolo saranno stabiliti in modo da raggiungere tale risultato.
2. Gli interessi maturano dal giorno nel quale la somma capitale avrebbe dovuto essere pagata fino al giorno in cui l'obbligo di pagamento è adempiuto.

Articolo 39

Contributo al pregiudizio

Nella determinazione della riparazione occorrerà tener conto del contributo apportato al pregiudizio da un comportamento volontario o negligente o da un'omissione dello Stato leso o di ogni persona o ente in relazione ai quali è richiesta riparazione.

CAPITOLO III

GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Articolo 40

Applicazione del presente capitolo

1. Il presente capitolo si applica alla responsabilità internazionale che discende da una violazione grave da parte dello Stato di un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.
2. Una violazione di un obbligo di tal genere è grave se implica da parte dello Stato responsabile una violazione evidente e sistematica del dovere di adempiere l'obbligo.

Articolo 41

Conseguenze particolari di una violazione grave di un obbligo ai sensi del presente capitolo

1. Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni violazione grave ai sensi dell'articolo 40.
2. Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave ai sensi dell'articolo 40, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione.
3. Quest'articolo non reca pregiudizio alle altre conseguenze previste nella presente parte ed alle ulteriori conseguenze che una violazione, cui si applica il presente capitolo, può comportare ai sensi del diritto internazionale.

PARTE III

ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DI UNO STATO

CAPITOLO I

INVOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI UNO STATO

Articolo 42

Invocazione di responsabilità da parte dello Stato leso

Uno Stato è legittimato, come Stato leso, ad invocare la responsabilità di un altro Stato se l'obbligo violato sussiste nei confronti di:

- a) quello Stato individualmente; o
- b) un gruppo di Stati comprendente quello Stato, o della comunità internazionale nel suo insieme, e la violazione dell'obbligo:
 - i) riguarda specialmente quello Stato, o
 - ii) è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste rispetto al successivo adempimento dell'obbligo.

Articolo 43

Comunicazione da parte di uno Stato leso

1. Uno Stato leso che invoca la responsabilità di un altro Stato deve dare comunicazione della sua domanda a tale Stato.
2. Lo Stato leso può precisare in particolare:
 - a) il comportamento che lo Stato responsabile dovrebbe tenere per porre fine all'illecito, se perdura;
 - b) la forma che la riparazione dovrebbe assumere in conformità alle disposizioni della parte II.

Articolo 44

Ammissibilità delle domande

La responsabilità di uno Stato non può essere invocata se:

- a) la domanda non è avanzata in conformità alle norme applicabili in materia di nazionalità delle domande;
- b) la domanda è una di quelle alle quali si applica la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni e non è stato esaurito ogni ricorso interno disponibile ed effettivo.

Articolo 45

Perdita del diritto di invocare la responsabilità

La responsabilità di uno Stato non può essere invocata se:

- a) lo Stato leso ha validamente rinunciato del reclamo;
- b) si deve ritenere che lo Stato leso, in ragione della propria condotta, abbia validamente prestato acquiescenza all'abbandono della domanda.

Articolo 46

Pluralità di Stati lesi

Ove più Stati siano lesi dal medesimo atto internazionalmente illecito, ciascuno di essi può invocare individualmente la responsabilità dello Stato che ha commesso l'atto internazionalmente illecito.

Articolo 47

Pluralità di Stati responsabili

1. Ove più Stati siano responsabili del medesimo atto internazionalmente illecito, può essere invocata la responsabilità di ciascuno di tali Stati in relazione a quell'atto.
2. Il paragrafo 1:
 - a) non consente a nessuno Stato offeso di ricevere un risarcimento superiore al danno che ha subito;
 - b) non pregiudica alcun diritto di ricorso avverso gli altri Stati responsabili.

Articolo 48

Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da uno Stato leso

1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato ai sensi del paragrafo 2 se:

- a) l'obbligo violato sussiste nei confronti di un gruppo di Stati comprendente quello Stato, ed è stabilito per la tutela di un interesse collettivo del gruppo; o
- b) l'obbligo violato si pone nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.

2. Ogni Stato legittimato ad invocare la responsabilità in virtù del paragrafo 1 può reclamare dallo Stato responsabile:

- a) la cessazione dell'atto internazionalmente illecito, ed assicurazioni e garanzie di non ripetizione in conformità all'articolo 30; e
- b) l'adempimento dell'obbligo di riparazione in conformità con gli articoli precedenti, nell'interesse dello Stato offeso o dei beneficiari dell'obbligo violato.

3. Le condizioni perché uno Stato offeso possa invocare la responsabilità prevista dagli articoli 43, 44 e 45 si applicano quando la responsabilità è invocata da parte di uno Stato legittimato a farlo ai sensi del paragrafo 1.

CAPITOLO II

CONTROMISURE

Articolo 49

Oggetto e limiti delle contromisure

1. Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri obblighi ai sensi della parte II.

2. Le contromisure sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile.

3. Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa dell'adempimento degli obblighi in questione.

Articolo 50

Obblighi non pregiudicabili da contromisure

1. Le contromisure non pregiudicheranno:

- a) l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite;
- b) gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali;
- c) gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie;
- d) gli altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale.

2. Uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall'adempiere ai propri obblighi:

- a) derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabile nei rapporti con lo Stato responsabile;
- b) di rispettare l'inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari.

Articolo 51

Proporzionalità

Le contromisure devono essere commisurate al pregiudizio subito, tenendo conto della gravità dell'atto internazionalmente illecito e dei diritti in gioco.

Articolo 52

Condizioni del ricorso a contromisure

1. Prima di prendere contromisure uno Stato leso dovrà:
 - a) invitare lo Stato responsabile, in conformità all'articolo 43, ad adempiere ai propri obblighi in base alla parte II;
 - b) comunicare allo Stato responsabile ogni sua decisione di ricorrere a contromisure ed offrirsi di negoziare con tale Stato.
2. Nonostante il paragrafo 1 b), lo Stato offeso può prendere le contromisure urgenti che siano necessarie per preservare i propri diritti.
3. Non possono essere prese contromisure, e se già prese devono essere sospese senza indebito ritardo, se:
 - a) l'atto internazionalmente illecito è cessato; e
 - b) la controversia pende innanzi ad una corte o ad un tribunale che abbia il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti.
4. Il paragrafo 3 non si applica se lo Stato responsabile non attiva la procedura di soluzione delle controversie in buona fede.

Articolo 53

Cessazione delle contromisure

Le contromisure dovranno essere fatte cessare non appena lo Stato responsabile si sia conformato agli obblighi che gli derivano dalla parte II in relazione all'atto internazionalmente illecito.

Articolo 54

Misure prese da Stati diversi da uno Stato leso

Il presente capitolo non pregiudica il diritto di ogni Stato, legittimato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1 di invocare la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure lecite contro quello Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione nell'interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 55

Lex specialis

I presenti articoli non si applicano quando e nella misura in cui le condizioni per l'esistenza di un atto internazionalmente illecito o il contenuto o la messa in opera della responsabilità internazionale di uno Stato sono disciplinati da norme speciali di diritto internazionale.

Articolo 56

Questioni concernenti la responsabilità di uno Stato non regolate dai presenti articoli

Le norme di diritto internazionale applicabili continuano a disciplinare le questioni concernenti la responsabilità di uno Stato per un atto internazionalmente illecito nella misura in cui tali questioni non sono regolate da questi articoli.

Articolo 57

Responsabilità di un'organizzazione internazionale

I presenti articoli non pregiudicano qualsiasi questione relativa alla responsabilità secondo il diritto internazionale di un'organizzazione internazionale, o di uno Stato per il comportamento di un'organizzazione internazionale.

Articolo 58

Responsabilità individuale

I presenti articoli non pregiudicano una qualsiasi questione concernente la responsabilità individuale secondo il diritto internazionale di ogni persona che agisca per conto di uno Stato.

Articolo 59

Carta delle Nazioni Unite

I presenti articoli non recano pregiudizio alla Carta delle Nazioni Unite.